



2011/08.10/000050-01  
DIRA61000 - 2019/112

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO  
UFFICIO V.I.A.

**Oggetto:** D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..  
PROGETTO DI RINNOVO ED AMPLIAMENTO DI CAVA DI PIETRA DI LUSERNA ESISTENTE,  
LOCALITA' GALIVERGA - LOTTI 12 FUORI CORSO, NEL COMUNE DI BAGNOLO.  
PROPONENTE: GALFRE' TOMMASO DI GALFRE' STEFANO GIUSEPPE E C. S.A.S., VIA  
CASTELLO N. 8, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.  
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E  
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

- veniva presentata presso la Provincia di Cuneo in data 09.04.2018 con prot. di ric. n. 27280, da parte del Legale Rappresentante della Ditta GALFRE' TOMMASO di Galfrè Stefano Giuseppe e C. s.a.s., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Castello n. 8, istanza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato;
- con nota prot. n. 32347 del 02.05.2018, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 23 aprile 2018, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 04 giugno 2018, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - *"Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc – valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo"*.

L'attività estrattiva in oggetto, che prevede una durata temporale di 10 anni, è caratterizzato dai seguenti dati:

- un'area di superficie pari a circa 23.241 mq. Tale superficie risulta già compromessa, poiché facente parte di area in coltivazione, per circa 19.741 mq;
- in termini altimetrici, viene richiesto un ribasso medio della bancata in roccia di circa 20 m. I volumi totali di estrazione richiesti sono 200.000 mc;
- l'attività estrattiva, oggi in corso, verrà ampliata di circa 3.500 mq di superficie, dei quali circa 1.843 mq risultano boscati. Per tale superficie verrà versato un importo a compensazione;
- viene rilasciata e recuperata a verde un'area oggetto di passata attività estrattiva, contestualmente alla coltivazione di cava, pari a circa 6.500 mq.;
- al termine della coltivazione: ritombamento parziale degli scavi in caso di esaurimento del giacimento con la realizzazione del recupero ambientale, con riporto di terreno vegetale e il reimpianto della copertura vegetale erbacea, arbustiva ed arborea;
- regimazione delle acque superficiali con rete di canalette. Durante la coltivazione di cava, le acque a scorrimento superficiale prima di essere rimesse nell'ambito del reticolo idrografico naturale dovranno subire un processo di chiarificazione entro una vasca;
- utilizzo di perforazione idraulica per abbattimento di polveri e rumori;
- viabilità a servizio della cava già esistente e non verrà pertanto realizzata alcuna nuova pista;
- ammodernamento dei macchinari ed attrezzatura di cava al precedente ciclo estrattivo autorizzato.

L'area risulta soggetta a:

- vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.
  - vincolo paesaggistico ed ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. in quanto ricade in parte su terreni boscati e inseriti nell'ambito della fascia di rispetto di 150m da corso d'acqua pubblico (Torrente Luserna).
  - Nello PRGC l'area è classificata come "area agricola".
- In data 18 settembre 2018 era stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
  - Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 70622 del 27.09.2018.

- In data 22.01.2019, con prot. di ric. n. 4323, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota del 24.01.2019 (prot. n. 5069), l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere l'iter procedurale, in attesa dell'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte in merito all'approvazione della variante urbanistica in argomento.
- Preso atto che, in data 04.04.2019 con prot. di ric. n. 23346, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso la Deliberazione del C. C. n. 16 del 14.03.2019 (**ALLEGATO 1**) di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 46 al PRGC relativa alla modifica della destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività estrattiva in discussione, i termini del procedimento sono stati riaperti.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 14 maggio 2019, è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- parere unico favorevole della Provincia di Cuneo riguardante l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per anni dieci, e l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 - formulata dall'Ufficio Cave provinciale con nota prot. n. 31882 del 14.05.2019 - per anni cinque, a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, relativo alla cava in oggetto.

Il parere favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo (**ALLEGATO 2**).

- parere unico favorevole della Regione Piemonte formalizzato dal Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere, con nota prot. ric. n. 39436 del 17.06.2019, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegata nota che contiene i seguenti contributi (**ALLEGATO 3**):
  - parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. del Settore Geologico subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
  - parere favorevole del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito agli interventi di mitigazione/recupero ambientale;
- parere favorevole del Comune di Bagnolo Piemonte, espresso in Conferenza di Servizi dal rappresentante dell'Amministrazione e formalizzato con i seguenti atti:
  - Autorizzazione paesaggistica n. 5 del 15.06.2018 (prot. ric. n. 68615 del 20.09.2018 – **ALLEGATO 4**);
  - Attestazione disponibilità delle aree di proprietà comunale e dichiarazione di non usi civici sul mappale n. 5, foglio 4 (prot. ric. n. 3088 del 16.01.2019 – **ALLEGATO 5**).

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

**Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZIO**

1. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
2. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
3. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
4. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
5. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

**Visti:**

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137";
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.";
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R "Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 "Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi impatti economici (...)";
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 18 settembre 2018 e del 14 maggio 2019 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Vista** la nota prot. di ric. n. 23346 del 04.04.2019 del Comune di Bagnolo Piemonte contenente la Deliberazione del C. C. n. 16 del 14.03.2019 (ALLEGATO 1) di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 46 al PRGC.

**Accertato** che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 14 maggio 2019 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da 1 a 5, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 2-3-4 in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

#### DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di rinnovo ed ampliamento di cava di pietra di Luserna esistente, località Galiverga - lotti 12 fuori corso, nel Comune di Bagnolo, presentato da parte del Sig. GALFRE' TOMMASO di Galfrè Stefano Giuseppe e C. s.a.s., Via Castello n. 8, 12031 - Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi;
2. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1 a 5 delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
3. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 5 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.



4. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 18 settembre 2018 e del 14 maggio 2019, così come riportati negli ALLEGATI 2-3-4-5, che qui si richiamano integralmente.
5. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato, oltre che alle condizioni ambientali richiamate al punto 2, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 2-3-4 in premessa indicati.
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
  - l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 5 del 15.06.2018 (**ALLEGATO 4**);
  - l'Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e contestuale approvazione della variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento dirigenziale n. 3307 del 13.08.2019 (**ALLEGATO 6**).
7. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 16 del 14.03.2019 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 46 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte (**ALLEGATO 1**).
8. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
9. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
10. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
11. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 6. sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
12. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
13. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
14. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

**16. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO n. 1 – nota prot. di ric. n. 23346 del 04.04.2019 da parte del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO n. 2 – nota prot. n. 31882 del 14.05.2019 dell'Ufficio Cave provinciale;
- ALLEGATO n. 3 – nota prot. di ric. n. 39436 del 17.06.2019 da parte della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO n. 4 – nota prot. di ric. n. 68615 del 20.09.2018 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO n. 5 – nota prot. di ric. n. 3088 del 16.01.2019 del Comune di Bagnolo Piemonte.
- ALLEGATO n. 6 – provvedimento dirigenziale n. 3307 del 13.08.2019 della Provincia di Cuneo – Ufficio Cave.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO